



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Internet: www.crcalabria.it/index.php?id_home=4
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 21 del 29 novembre 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente le modifiche alla Parte IV del Regolamento del Settore Tecnico e al Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22.11.2018 **DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 luglio 2018 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA

Esordienti Misti

NOTO VIVIANA

08.08.2005

SOCIETA' DI APPARTENENZA

ASD POLISPORTIVA LORETO

PUBBLICATO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 155** pubblicato dalla L.N.D. inerente il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i tempi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle società sportive della L.N.D. sui temi assicurativi.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

Modifiche al programma gare

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. PLATI'

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. PLATI, disputerà le proprie gare interne di sabato alle ore 15.30.

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

Modifiche al programma gare

Gara SEGATO = MAMERTO del 30.11.2018 (ore 14.45)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante verrà disputata sul campo comunale Oppido Mamertina.

Gara REAL BAGNARA = VILLA SAN GIOVANNI CITY del 02.12.2018 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante verrà disputata sul campo comunale "Santoro" Villa San Giovanni.

Gara VILLA SAN GIOVANNI CITY = REGGIO F.C. del 04.12.2018 (ore 16.45)

La gara a margine, causa indisponibilità del proprio campo, viene posticipata a giovedì 6 dicembre 2018, stessa ora e stesso campo.

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE E - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAMPESE	NUOVO POLISTENA CALCIO	A	01/12/2018 14:30	COMUNALE CAMPO CALABRO	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
ATLETICO MELICUCCO	CROCE VALANIDI 2017	A	02/12/2018 14:30	COMUNALE "F. REDDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
AUDAX RAVAGNESE	ANTONIMINA	A	02/12/2018 17:30	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
CS LAZZARO 1974	VARAPODIO CALCIO	A	02/12/2018 14:30	COMUNALE "PEPE' NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	LOCALITA SANT'ILARIO
RC GALLINA CALCIO	CATONA CALCIO	A	02/12/2018 14:30	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
VILLA SAN GIOVANNI CITY	POLISPORTIVA MELITENSE	A	02/12/2018 14:30	COMUNALE "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BERNARDINO CORDOVA	MELICUCCA	A	01/12/2018 17:30	C.S. BERNARDINO CORDOVA	REGGIO CALABRIA /PELLARO	VIA SAN FILIPPO
PLATI	BERGOTTO C5	A	01/12/2018 15:30	PRIVATO CAMPETTO PELLE C5	BOVALINO	CONTRADA DONNA PALUMBA
GALLINESE DL	AUSONIA SUB	A	01/12/2018 15:00	PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
EVERGREEN	NATURAL FUTSAL	A	01/12/2018 15:00	TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA/CATONA	VIA ARGHILLA SUD, 1

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY PALMESE	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	A	30/11/2018 14:45	COMUNALE "SAN GIORGIO"	PALMI	LOCALITA SAN GIORGIO
ATLETICO MELICUCCO	BORGIO GRECANICO 2015	A	30/11/2018 14:45	COMUNALE "F. REDDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	REGGIO 2000	A	30/11/2018 14:45	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
SEGATO	MAMERTO ONLUS	A	30/11/2018 14:45	COMUNALE OPPIDO MAMERTINA	OPPIDO MAMERTINA	CORSO ASPROMONTE
CALCIO PALMESE 2018	LUDOS VECCHIA MINIERA	A	01/12/2018 17:00	COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
REAL BAGNARA	VILLA SAN GIOVANNI CITY	A	02/12/2018 14:30	COMUNALE "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	ATLETICO MELICUCCO	A	04/12/2018 14:30	COMUNALE BOVA MARINA	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
LUDOS VECCHIA MINIERA	REAL BAGNARA	A	05/12/2018 14:45	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
MAMERTO ONLUS	CALCIO PALMESE 2018	A	05/12/2018 14:45	COMUNALE OPPIDO MAMERTINA	OPPIDO MAMERTINA	CORSO ASPROMONTE
REGGIO 2000	SEGATO	A	05/12/2018 14:45	CENTRO SPORTIVO "LA PINETINA"	REGGIO CALABRIA/RAVAGNESE	VIA RAVAGNESE-AEROPORTO

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 7 Giornata - A		
ANTONIMINA	- VILLA SAN GIOVANNI CITY	1 - 0
CATONA CALCIO	- CS LAZZARO 1974	1 - 2
CINQUEFRONDESE	- RC GALLINA CALCIO	4 - 2
(1) CROCE VALANIDI 2017	- AUDAX RAVAGNESE	2 - 1
(1) POLISPORTIVA MELITESE	- CAMPESE	5 - 1
VARAPODIO CALCIO	- ATLETICO MELICUCCO	0 - 1

(1) - disputata il 25/11/2018

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata - A		
SEGATO	- EVERGREEN	1 - 3
NATURAL FUTSAL	-GALLINESE DL	1 - 6
AUSONIA SUB	-PLATI	4 - 0
(1) BERGOTTO C5	-BERNARDINO CORDOVA	6 - 1

(1) - disputata il 25/11/2018

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 28.11.2018, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 24/11/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONARRIGO FRANCESCO (CINQUEFRONDESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MILASI ANTONINO (CS LAZZARO 1974)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 25/11/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 60,00 CROCE VALANIDI 2017

per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro da parte di un sostenitore durante l'intervallo della gara, entrato nello spogliatoio arbitrale abusivamente.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GNOCCHI CARMINE (CROCE VALANIDI 2017) PINO ROSARIO ANDREA (CROCE VALANIDI 2017)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 24/11/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARTIERI ALESSANDO (NATURAL FUTSAL)
LATELLA EUGENIO (GALLINESE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/12/2018

CUCINOTTA ANTONINO (NATURAL FUTSAL)

per proteste



IL SEGRETARIO
Rosario Trimboli

IL DELEGATO
Domenico Arena

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE **IL 29 NOVEMBRE 2018**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Consiglio Federale

- Vista la decisione dell'11 luglio 2018, n. 27249, adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito al procedimento I812, avente ad oggetto la disciplina federale concernente l'accesso e la formazione delle figure di Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e Match Analyst;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte IV - Attività di formazione di altre figure tecnico-sportive, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché il Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

in ottemperanza alla decisione dell'A.G.C.M n. 27249/2018, di approvare le modifiche alla Parte IV del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A), e al Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, secondo il testo allegato sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte IV Attività di formazione di altre figure tecnico-sportive	
Art. 55 Osservatori calcistici 1. Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare, a beneficio degli allenatori, corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l'ammissione al corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore.	Art. 55 Osservatori calcistici 1. Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l'ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico. 4. Gli "Osservatori Calcistici" che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.
Art. 56 Match Analyst 1. I Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare, a beneficio degli allenatori, corsi per Match Analyst. 3. I criteri per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero di partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal	Art. 56 Match Analyst 1. I Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Match Analyst. 3. I criteri per l'ammissione al Corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Presidente del Settore.	4. I “Match Analyst” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.

REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1 1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco è compresa un'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva. 2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.. 3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..	Elenco Speciale dei Direttori Sportivi Art. 1 1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle NOIF, con l'ausilio dell'ufficio federale all'uopo preposto, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Elenco speciale. 2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.. 3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva è una figura di cui possono avvalersi le società e le associazioni della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..
Modalità e titoli per l'iscrizione Art. 2	Modalità e titoli per l'iscrizione Art. 2

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.	1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.
Art. 3 1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. 2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico. 3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzati, nonché il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi.	Corsi ed esami per Direttori Sportivi Art. 3 1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del relativo diploma in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. 1.bis. L'iscrizione nell'Elenco Speciale può essere richiesta anche da chi abbia conseguito specifico diploma ai sensi del comma 2bis del presente articolo, previo pagamento della tassa di iscrizione e ferme le verifiche del Settore Tecnico sulle competenze acquisite. L'iscrizione comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C. e ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11. 2. I corsi del Settore Tecnico per Direttori Sportivi sono organizzati, di norma, con cadenza annuale. 2bis. I corsi per Direttore Sportivo possono essere organizzati anche da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non accreditati da parte della Federazione. Le verifiche necessarie ai fini dell'iscrizione all'Elenco Speciale, saranno comunque effettuate in occasione di sessioni organizzate dal Settore Tecnico. 3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzati, nonché il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi organizzati in ambito federale.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente per ciascun corso.	4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 5. La registrazione quale Collaboratore della Gestione Sportiva presso la F.I.G.C. consegue al rilascio del relativo diploma in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi dei corsi organizzati nell'ambito della F.I.G.C.. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico individua il corpo docente per ciascun corso.
Incompatibilità Art. 4 1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico. 2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva. 3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale o alla sezione dei collaboratori della gestione sportiva, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di	Incompatibilità Art. 4 1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico. 2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva. 3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1.2 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1.2 del presente Regolamento da parte di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.	soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.
Commissione dell'Elenco Speciale Art. 5 1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle N.O.I.F., adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo. 2. La Commissione: a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale; b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso; c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4; d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale. 3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.	Commissione dell'Elenco Speciale Art. 5 1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle N.O.I.F., provvede alla tenuta dell'Elenco speciale e adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti. La Commissione, con l'ausilio dell'Ufficio federale all'uopo preposto, provvede altresì, sussistendo i requisiti di cui all'art. 11, alla registrazione dei Collaboratori della Gestione Sportiva. 2. La Commissione, inoltre: a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale; b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso; c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4; d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale. 3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.
Doveri del Direttore Sportivo Art. 6 1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a	Doveri del Direttore Sportivo Art. 6 1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C. – Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. 2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento. 3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C. – Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. 2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento. 3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Dipartimento, Comitato o alla Divisione competente.
Art. 7 1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi. 2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione. 3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.	Disciplina della concorrenza Art. 7 1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi. 2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione. 3. Gli iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e i Collaboratori della Gestione Sportiva devono osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Divieti Art. 8 1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. 2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.	Divieti Art. 8 1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. 2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi. 3. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare soggetti con la qualifica di Collaboratore della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel presente Regolamento.
Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti Art. 9 1. L'iscritto all'Elenco Speciale ed alla Sezione prevista dal presente Regolamento è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, comma 2 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far	Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti Art. 9 1. L'iscritto all'Elenco Speciale è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 1bis. Il Collaboratore della Gestione Sportiva iscritto presso la F.I.G.C. è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, comma 2 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.	pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.
Art. 10 1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.	Collegio arbitrale Art. 10 1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.
Art. 11 1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro tre anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni: a) godimento dei diritti civili; b) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi; c) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti; d) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.. 2. Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire L'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.	Richiesta di iscrizione Art. 11 1. L'iscrizione all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro cinque anni dal superamento del corso e dalle verifiche sulle competenze acquisite sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni: a) godimento dei diritti civili; b) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi; c) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti; d) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.. 2. Trascorso inutilmente il termine di cinque anni, ai fini di un eventuale tesseramento il soggetto interessato sarà tenuto a frequentare nuovamente il corso.



COMUNICATO UFFICIALE N.155 **Stagione Sportiva 2018-2019**

In riferimento a quanto già riportato sul Comunicato Ufficiale della L.N.D. N.52 del 30 luglio 2018, si ricorda che è sempre attivo il **servizio di consulenza** per le **problematiche contrattuali**, per i temi concernenti la **copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti**, e per l'assistenza alle Società sportive della Lega Nazionale Dilettanti sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1. **non può dare informazioni sulla gestione delle pratiche e non liquida i sinistri.** Per tale operazione è necessario contattare il numero verde **800 137 060**;
2. **il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.**

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico **335.8280450**.

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it, oppure accedendo al link: http://www.figc.it/index_SGS.shtml?3332 e cliccando sulla voce **Procedura Liquidazione Sinistri**.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia